

149

CAMERA DEI DEPUTATI

Sessione 1861.

Proposta di Legge presentata nella tornata del 20. Aprile 1861.
dal Ministro della Guerra

OGGETTO

Spese straordinarie nuove sul Bilancio
Della Guerra

Commissione nominata dagli Uffici per l'esame della medesima

- Ufficio 1° Orignone
» 2° Grixoni
» 3° Ricci B.
» 4° Averzana
» 5° Colombani
» 6° Piroli
» 7° Morelli G.
» 8° Mazza
» 9° Pongo G.

Relatore Colombani

Adottata nella tornata del 18. Febbre 1862.

11

Maggiori 1000

Voti degli Off. cui

1. Off. - Censura al Gov. del
cui approvazione.

2. Off. - Approva

3. Spente

4. Approva solo operazioni
coll'incassamento

5. Ben

6. Ben

7. Ben

8. Ben

Si incarica Lombardi di esaminare le
due Documenti presentati

in ragione motivi d'urgenza.

Adatto

[Faint, mostly illegible handwritten notes and bleed-through from the reverse side of the page.]

A° 149

Relazione della Commissione

Sig.lli

Quasi tutte le Commissioni, alle quali affidate l'esame di spese straordinarie approvate con Decreto Reale, se furono da una parte condotte a riconoscerne l'urgenza, furono dall'altra concordi nel deplorarne la frequenza).

L'esame dell'attuale progetto di legge condusse la vostra Commissione alle stesse conseguenze.

Delle quattro spese, che ne formano l'oggetto, tre riguardano il necessario ^{importantissimo} ~~completo~~ delle due ^{principali} ~~particolari~~ ^{in esse} ~~particolari~~ di Casale e di Alessandria, e concernono la costruzione di ~~due~~ magazzini a polvere di ~~due~~ ^{caricamento} famente necessari alla difesa di quelle piazze non che la costruzione eruzione di una caserma in Casale richiesta dal bisogno di ~~riunire~~ ^{la} riunire ~~due~~ ^{due} ~~Battaglioni~~ ^{Battaglioni} del Corpo del Genio che vi riceve ^{l'istruzione}. La quarta spesa riflette una caserma di Fanteria in ~~Nova~~.

Concorde coll' avviso unanime degli ufficii, la vostra Commissione trovò nella natura delle prime tre opere - nella circostanza ^{che esse sono importanti di per se} che, progettate fino dal 1858, furono sospese ^{per} nella loro esecuzione per causa della guerra - nelle condizioni eccezionali in cui trovasi l'andamento dei nostri stessi lavori legislativi, - un

motivo sufficiente perché il governo non solo ^{lo} ~~la~~ ^{la giunta} ~~includesse~~ nel bilancio senza l'approvazione delle Camere richiesta dalla legge, ma ancora perché procedesse ad effettivamente erogarla secondo ~~la~~ ^{la sua} destinazione, autorizzandosi in ciò col disposto della legge 31 8. 1861 n° 4398. Quanto alla spesa per la

Quanto alla ~~spesa per la~~ Caserma di Suoro non fu sulle prime altrettanto ^{spontaneo} ~~ricorso~~ in noi un simile avviso. Vi convenimmo ^{però tuttavia} osservando che solo la Caserma di Suoro (il cui costo ammonta del resto a piccola somma) non è necessaria alla diretta difesa del paese ed al suo diretto armamento, e però demandata ~~dal~~ benessere del soldato, al quale noi tutti portiamo la più viva sollecitudine.

~~Su questa Caserma però ci corre obbligo.~~

La vostra Commissione ha dunque l'onore di proporvi l'adozione del progetto di legge come ci vien dal Governo, salva ^{piccola} modificazione di ~~redazione~~ ^{che vi proponiamo più sotto}. Essa però non può terminando, non richiamare ancora una volta l'attenzione vostra e quella del Governo sulla somma ~~conoscenza~~ ^{conoscenza}.

che simili proposte di legge) si ren-
dano molto meno frequenti. Se esse
sono in gran parte necessitate dalle
circostanze eccezionali in cui versa
no, si faranno molto meno frequen-
ti quando lo stato dell' Amminista-
zione ed il nostro poteranno far si, che
le ^{opere} previste piu esattamente e
piu sollecitamente ^{prima} da quella, sieno dal
Parlamento in tempo utile) votate.

Colombani

N. 119. A

Adelina

Bignone, Griconi, Nicci V.
Avegnani, Colombani, Peroli,
Morelli Gio', Maggi, Longo Giacomini

Tronata del 14. febbrajo 1862

di on. imaris

di registrarono ^{molto} meno frequentemente,

CAMERA DEI DEPUTATI

PROGETTO DI LEGGE

presentato dal ministro della guerra

(DELLA ROVERE)

nella tornata del 20 dicembre 1861

Conversione in legge dei regii decreti per approvazione di spese straordinarie nuove nel bilancio 1861 del Ministero della guerra.

SIGNORI,

L'articolo 3 della legge 15 novembre 1859 sull'amministrazione centrale dello Stato stabilisce che le spese straordinarie nuove, le quali eccedano la somma di 30,000 lire, non possano essere iscritte in bilancio, se non sono state preventivamente approvate con legge speciale.

Siffatta prescrizione si applica alle somme designate nelle categorie 77, 78, 80 e 81 del bilancio passivo della guerra per l'esercizio corrente; se non che all'epoca dell'avvenuta proroga della Sessione del Parlamento, non essendo peranco compiuti gl'incumbenti tutti relativi al caso, non poté aver luogo, per parte del Ministero, la presentazione dei necessari progetti di legge speciali.

Compiutisi però indi a poco tali incumbenti e fattasi palese la necessità di dar corso alle disposizioni d'eseguimento, il referente, stante l'assenza del Parlamento, previa deliberazione presa in Consiglio dei ministri, presentò alla sovrana sanzione altrettanti decreti coi quali, mentre si approvavano le spese di cui si ragiona, si ordinava però che la conversione in legge di detti decreti venisse proposta al Parlamento alla prossima sua riapertura.

Ministero della Guerra

Firenze, addì 27 Novembre 1861.

RELAZIONE

Alla Camera dei Deputati
del Parlamento Nazionale

Divisione Tecnica (Genio e Stato Maggiore)

Sezione Materiale

N.º 7

Oggetto

Conversione in Legge dei R. Decreti per
approvazione di opere straordinarie nuove
sul Bilancio 1861.

Signori

L'articolo 5 della Legge 13
Novembre 1859 sull'Amministrazione
Centrale dello Stato stabilisce che le
opere straordinarie nuove, le quali eccedano
la somma di 30 mila lire non potranno
essere inserite in Bilancio se non sono
state preventivamente approvate con legge
speciale.

Tale prescrizione si applica alle
somme designate nelle Categ. 77, 78, 80 e 81
del Bilancio passivo della Guerra, per
l'esercizio corrente, se non che all'epoca del-
l'avvenuta proroga delle Sessioni del
Parlamento non essendo peranco compiuti
gli incumbenti tutti relativi al caso, non
potrà aver luogo per parte del Ministero
la presentazione dei necessari progetti di
legge speciale.

Compiutisi però indi a poco tali
incumbenti e fattasi palese la necessità
di dar corso alle Disposizioni e l'esecuzione
il referente, stante l'assenza del Parla-
mento, aveva deliberazione presa nel
Consiglio dei Ministri, presenti alla
Sovrana sanzione altrettanti Decreti
coi quali mentre si approvavano le spese
di cui si ragiona, si ordinava però che la
conversione in legge di detti Decreti venisse
proposta al Parlamento alla prossima
sua riapertura.

In conseguenza il referente ha l'onore
di presentare alle S. V. i Decreti ora detti
e le Relazioni che li accompagnano; in esse
sono svolte le ragioni d'urgenza, che indussero
il Ministero a proporre la sanzione a
S. M.; e tutto ciò poi che riguarda al
merito dei progetti, cui le spese si riferiscono,
emerge dai piani, relazioni e perizie che
costituiscono i progetti medesimi e che
trovansi allegati alla presente Relazione.

Progetto di Legge

Articolo 1.^o

Avranno forza di legge i R. Decreti 9 Ottobre e 29 Settembre annessi alla presente legge per-
tanti l'approvazione sul Bilancio passivo del
Dipartimento della Guerra per l'anno 1861 e
suscipivi delle spese straordinarie nuove di;

£ 75,000 per costruzione di una nuova Caserma
di Fantoria in Nuovo ripartibile per
£ 40,000 sull'Es. 1861, e per £ 35,000 su quello 1862

£ 57,000 per opere vicette al proseguimento della
ampliacione del Quartiere della Maddalena
in Casale iscritte alla Cat. 78 dell'Esercizio
1861.

£ 380,000 per costruzione di magazzini da polvere
alla prova in Alessandria ripartibile
come segue; Esercizio 1861 £ 95,000, 1862
£ 190,000, 1863 £ 95,000

£ 37,500 per costruzione di un magazzino da
polvere a prova nella Piazza di Casale
ripartibile per £ 29,000 sull'Esercizio 1861
e per £ 8,500 su quello 1862.

Il Ministro della Guerra è incaricato del-
l'esecuzione della presente Legge

Il Ministro

Ver. alla 3065^m

opposto al deposito

A. Gley.

Progetto di legge presentato dal
Ministero della guerra, della Marina

Comunicazione in legge dei Regi Decreti
per approvazione di spese straordinarie
nuove sul bilancio 1861 del Ministero
della guerra

Tramite al. 20. dicembre 1861.

Bene -

Ministero della guerra

SESSIONE 1861

N° 149-A

CAMERA DEI DEPUTATI

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE

composta dei deputati

BRIGNONE, GRIXONI, RICCI V., AVEZZANA, COLOMBANI, PIROLI,
MORELLI G., MAZZA, LONGO G.

sul progetto di legge presentato dal ministro della guerra

nella tornata del 20 dicembre 1861

Conversione in legge dei regii decreti per approvazione
di spese straordinarie nuove sul bilancio 1861 del
Ministero della guerra.

Tornata del 14 febbraio 1862

SIGNORI,

Quasi tutte le Commissioni alle quali affidaste l'esame di spese straordinarie approvate con decreto reale, se furono da una parte condotte a riconoscerne l'urgenza, furono dall'altra concordi nel deplorarne la frequenza.

L'esame dell'attuale progetto di legge condusse la vostra Commissione alle stesse conseguenze.

Delle quattro spese che ne formano l'oggetto, tre risguardano il necessario complemento delle due importantissime piazze di Casale e di Alessandria, e concernono la costruzione di magazzini a polvere direttamente necessari alla difesa di quelle piazze, non che la erezione di una caserma in Casale, richiesta dal bisogno di riunirvi le truppe del corpo del genio che vi ricevono l'istruzione. La quarta spesa riflette una caserma di fanteria in Nuoro.

Concorde coll'avviso unanime degli uffizi, la vostra Commissione trovò nella natura delle prime tre opere, nella circostanza che le due più importanti di esse, progettate fino

(149-A)

dal 1858, furono sospese per causa della guerra, nelle condizioni eccezionali in cui trovavasi l'andamento dei nostri stessi lavori legislativi, un motivo sufficiente perchè il Governo non solo ne includesse la spesa nel bilancio senza l'approvazione delle Camere richiesta dalla legge, ma ancora perchè procedesse ad effettivamente erogarla, autorizzandosi in ciò col disposto della legge 31 ottobre 1861, n° 4398.

Quanto alla caserma di Nuoro non fu sulle prime altrettanto spontaneo in noi un simile avviso. Vi convenimmo tuttavia osservando che, se la caserma di Nuoro (il cui costo ammonta, del resto, a piccola somma) non è necessaria alla diretta difesa del paese od al suo diretto armamento, è però domandata dal benessere del soldato, al quale noi tutti portiamo la più viva sollecitudine.

La vostra Commissione ha dunque l'onore di proporvi la adozione del progetto di legge come ci vien dal Governo, salva una piccola modificazione di redazione che troverete più sotto.

Essa però non può, terminando, non richiamare ancora una volta l'attenzione vostra e quella del Governo sulla somma convenienza che simili proposte di legge si rendano d'ora innanzi molto meno frequenti. Se esse sono in gran parte necessitate dalle circostanze eccezionali in cui versiamo, si ripeteranno tuttavia molto meno frequentemente, quando lo zelo dell'amministrazione ed il nostro potranno far sì che le spese, previste più esattamente e più sollecitamente dalla prima, sieno dal Parlamento in tempo utile votate.

COLOMBANI, *relatore.*

647

~~PROGETTO DEL MINISTERO~~

~~PROGETTO DELLA COMMISSIONE~~

~~Art. 1.~~

Avranno forza di legge i reali decreti 9 ottobre e 29 settembre, annessi alla presente legge, portanti l'approvazione nel bilancio passivo del dicastero della guerra per l'anno ~~1861 e successivi delle spese straordinarie nuove~~ di

- L. 78,000 per costruzione di una nuova caserma di fanteria in Nuoro, ripartibile per lire 40,000 sull'esercizio 1861, e per lire 38,000 su quello del 1862;
- 57,000 per opere dirette al proseguimento dell'ampliamento del quartiere della *Maddalena* in Casale, iscritte alla categoria 78 dell'esercizio 1861;
- 380,000 per costruzione di magazzini da polvere alla prova in Alessandria, ripartibili come segue: esercizio 1861, lire 93,000; 1862, lire 190,000; 1863, lire 93,000.
- 57,500 per costruzione di un magazzino da polvere a prova nella piazza di Casale, ripartibili per lire 29,000 sull'esercizio 1861 e per lire 28,500 su quello del 1862.

Art. 2.

Il ministro della guerra è incaricato dell'esecuzione della presente legge.

Art. 1.

Avranno forza di legge i reali decreti 9 ottobre e 29 settembre, annessi alla presente legge, portanti l'approvazione nel bilancio passivo del dicastero della guerra delle spese straordinarie ~~ecc.~~, il resto dell'articolo come contro.

~~Art. 2.~~

~~Identico al qui contro.~~

Approvato nella Camera dei 18. febbraio 1862.

Alfani